

TUTTE LE NOVITÀ INTRODOTTE - 16 NOVEMBRE 2015 ORE 07:10

Voluntary disclosure, proroga definitiva

di **Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, Avvocato, e Giusy Antonelli - Loconte & Partners**

Via libera definitivo al Ddl di conversione del D.L. n. 153 del 2015, che ha disposto la proroga dei termini per l'accesso alla procedura di voluntary disclosure. In sede di conversione sono state introdotte alcune novità rispetto al testo originario del decreto: si rileva, in particolare, la designazione del Centro Operativo di Pescara per la gestione delle istanze presentate dal 10 novembre 2015, l'imposizione per il 5% sulle prestazioni previdenziali erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento, l'esonero dalla compilazione del modulo RW e la mancata necessità di aderire alla procedura per il coniuge e i familiari di primo grado dei soggetti frontalieri.

Nella seduta del 13 novembre la Camera ha votato la fiducia sul disegno di legge di conversione del D.L. n. 153 del 30 settembre 2015, **senza modifiche** rispetto al testo licenziato dal Senato, così sancendo la definitiva approvazione della **proroga dei termini** per l'accesso alla procedura di voluntary disclosure.

Leggi anche ["D.L. Voluntary disclosure via libera definitivo alla Camera"](#)

Il decreto, a stretto ridosso della scadenza originaria, ha disposto la proroga dei termini per la presentazione dell'istanza di accesso alla procedura di voluntary disclosure e della relativa documentazione.

Con la concessione della proroga, l'attivazione della procedura in oggetto è consentita **entro il 30 novembre 2015**, in luogo del termine ultimo originariamente fissato al 30 settembre 2015.

L'integrazione dell'istanza e la presentazione della relazione di accompagnamento e della documentazione a corredo della stessa devono invece avvenire **entro il 30 dicembre 2015**.

Quest'ultimo termine è fruibile non solo da parte dei **"nuovi" contribuenti aderenti** alla procedura, bensì anche da chi dovesse aver **già presentato la richiesta** e necessitasse di correggere la stessa con un'istanza integrativa e presentare la relativa documentazione.

Il testo in commento ha inoltre unificato il **termine ultimo** di conclusione delle procedure di **controllo** relative al rientro dei capitali, per tutti gli anni coinvolti, al **31 dicembre 2016**.

Con riferimento agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria sono stati peraltro modificati i **termini decadenziali dell'azione accertatrice** dell'Agenzia delle Entrate: gli Uffici avranno a disposizione dodici mesi in più di tempo per accertare il periodo d'imposta in scadenza al 31 dicembre 2015, salvo garantire una trattazione unitaria delle istanze relative ad annualità diverse da quelle in scadenza, nonché assicurare al contribuente una data certa per la conclusione dell'intero procedimento.

Si rileva, tuttavia, che il decreto in oggetto, nella versione finale approvata da Camera e Senato, presenta alcune novità ulteriori rispetto al testo approdato in Gazzetta Ufficiale al 30 settembre 2015.

In particolare, la **competenza** relativa alla gestione delle istanze presentate per la prima volta

dopo il 10 novembre 2015 è stata attribuita a una **specifica articolazione dell'Agenzia delle Entrate**, individuata da quest'ultima con specifico provvedimento. E invero, già a far data dal 6 novembre scorso è stato designato, con decreto ancora in fase di conversione, il Centro Operativo di Pescara per la gestione di tali istanze.

Leggi anche "[Voluntary disclosure istanze senza fissa dimora](#)"

Dopo la pubblicazione della legge è atteso un ulteriore provvedimento per assegnare puntualmente al Centro le ulteriori attribuzioni per la gestione, nonché per consentire ai contribuenti di svolgere il contraddittorio presso le altre sedi dell'Agenzia più vicine al proprio domicilio.

Tra le novità apportate in sede di conversione, rilevano inoltre le modifiche introdotte in tema di **pensioni svizzere non dichiarate**. Il decreto che ha disposto la proroga aveva infatti introdotto la possibilità di richiedere all'Ufficio l'applicazione, ai fini delle imposte dirette, dell'aliquota del 5% dell'ammontare delle prestazioni erogate dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera. La norma varata con la legge di conversione prevede ora che tale meccanismo operi anche per le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento.

In ultimo, l'**esonero dal quadro RW** previsto in favore dei **lavoratori frontalieri** per il conto corrente estero su cui sono accreditati lo stipendio o altri emolumenti sarà esteso anche al coniuge e ai familiari di primo grado eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso.

La proroga dei termini al 30 novembre deve in ogni caso essere coordinata con la presentazione del quadro RW del modello UNICO 2015, il cui termine è spirato lo scorso 30 settembre. In base all'art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998, si considerano tuttavia valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Copyright © - Riproduzione riservata

